COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **7** del **13/03/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione prospetto delle aliquote IMU 2024

In data odierna, alle ore 18:2626 nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria, seduta pubblica, in modalità mista, nel rispetto dei criteri di funzionamento previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

A causa di problemi tecnici nel collegamento, la Presidente sospende la seduta per riprenderla alle ore 18:39.

All'appello nominale, effettuato alle ore 18:39, **risultano presenti**, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 19, ed assenti n. 6 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
MENESINI LUCA	A	LIONETTI LAURA	P
AMADEI SILVIA MARIA	P	LUNARDI SIMONE	A
ANGELINI GUIDO	P	MICCICHE' LIA CHIARA	A
BACHI MARCO	P	PELLEGRINI GIUSEPPE	A
BARTOLOMEI SALVADORE	A	PETRINI MATTEO	P
BENIGNI ILARIA	P	PISANI SILVANA	P
BERTI CLAUDIA	P	RIOLO EZIO	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	ROCCHI MAURO	P
BINI CHIARA	P	SBRANA ROBERTA	P
CAMPIONI GIANNI	P	SCANNERINI MATTEO	A
CARUSO DOMENICO	P	SPADARO GAETANO	P
CECCARELLI GAETANO	P	ZAPPIA BRUNO	P
LENCIONI PIO	P		

Partecipano in modalità on-line i consiglieri Amadei, Benigni, Berti, Bini, Lionetti, Petrini, Pisani, Sbrana

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CECCHETTI FRANCESCO, CARMASSI ILARIA

Presiede l'adunanza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE LUCA MAZZI incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i sigg.ri: ANGELINI GUIDO, BACHI MARCO, SPADARO GAETANO

OGGETTO: Approvazione prospetto delle aliquote IMU 2024

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio agli atti della Segreteria.

Successivamente all’appello è entrato l’ass. Del Carlo, che partecipa in modalità on-line.

Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato alle ore 18:39 a questo punto sono presenti n°18 componenti il Consiglio, essendo entrato nel frattempo il consigliere Pellegrini, usciti i consiglieri Petrini e Zappia ed entrato e uscito il consigliere Scannerini.

La Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.16 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta. Interviene il Vice Segretario per precisare che al punto 3 del deliberato, per mero errore materiale, è stata indicata l’annualità 2020 anziché 2024 e pertanto dopo l’approvazione, in fase di redazione del verbale, si procederà alla correzione.

Prende poi la parola l’ass. Carmassi per l’illustrazione della proposta.

Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri Angelini, Caruso, Ceccarelli, Angelini, Caruso. Interviene per la replica l’ass. Carmassi.

Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri Caruso che annuncia il voto contrario del gruppo Lega e Ceccarelli che annuncia il voto favorevole.

****

La Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di deliberazione n.16, iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	18	
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi, Sbrana	n.	14	VOTANTI 18
CONTRARI Benigni, Caruso, Pellegrini, Spadaro	n.	4	
ASTENUTI	n.	/	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12/12/2023, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) “2024 – 2026”;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario “2024-2026”

Premesso che l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l’abrogazione dell’Imposta Unica Comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 30/09/2020, con cui sono state approvate, per l’anno 2020, le seguenti aliquote dell’IMU, confermate fino al 2023:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (corrispondente alla somma tra la previgente aliquota IMU dello 0,38% e la previgente aliquota TASI dello 0,22%);

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 (attualmente esenti);

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %, di cui 0,76% quota statale e 0,3% quota comunale;

5) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede 0,91%;

6) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,76%;

7) fabbricato locato da soggetto passivo d’imposta, con contratto concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: aliquota pari allo 0,50%;

8) fabbricato locato da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, a ente non commerciale che svolga attività di contrasto all'emergenza abitativa: aliquota pari allo 0,40%;

9) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta categorie C/1 e C/3, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,68%;

10) fabbricato locato con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta categorie D/1, in cui il canone sia determinato con modalità analoghe a quelle previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) aliquota pari allo 0,76% (aliquota minima di esclusiva spettanza dello Stato, non riducibile, ai sensi del comma 753 art. 1 L. 160/2019);

11) fabbricati, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo o secondo grado o in linea collaterale di secondo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente: aliquota pari allo 0,86%;

12) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3: aliquota pari allo 0,96%;

13) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all’1,06%;

14) terreni agricoli: aliquota pari all’1,06%;

15) terreni agricoli non già beneficiari in forza di norme speciali statali di esenzione, cui il proprietario aderisca a specifici progetti di piantumazione arborea e di salvaguardia del decoro del paesaggio, da meglio precisare in

successivi atti deliberativi predisposti dal Settore competente: aliquota pari a 0;

16) aree fabbricabili: aliquota pari all’1,06%;

Preso atto che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 citata stabilisce quanto segue:

1. al comma 741 lett. d) la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5%, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, possa aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

3. al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557 del 1993, sia pari allo 0,1% e che il Comune possa solo ridurla fino all'azzeramento;

4. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sia pari allo 0,1%; e che il Comune possa aumentarla fino allo 0,25%, o diminuirla fino all'azzeramento: a decorrere dal 1 gennaio 2022 tali fabbricati sono esenti;

5. al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli sia pari allo 0,76%, e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

6. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base sia pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato, e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06%, o diminuirla fino al 0,76%;

7. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base sia pari allo 0,86% e che il Comune possa aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Tenuto conto delle seguenti fattispecie già agevolate dalla normativa:

1. comma 747, lettera c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

2. comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento

Visti:

1. il comma 756 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 citata, che prevede, a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2. il comma 757 seguente, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze del M.E.F., con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, precisava che l’approvazione delle aliquote IMU mediante il prospetto delle aliquote di cui al comma 756 della L. 160/2019, decorreva solo dall’anno 2021, e in ogni caso solo in seguito all’adozione di un Decreto Ministeriale con il quale sarebbero state definite le varie fattispecie imponibili;

Preso atto del Decreto del M.E.F. n. 172 del 25/07/2023 con il quale vengono individuate le fattispecie imponibili IMU, in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e vengono stabilite le modalità di redazione del prospetto delle aliquote mediante il portale del Federalismo;

Considerato che il suddetto Decreto all’art. 7 stabilisce, altresì,:

1. L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024;

2. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1,

comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

Valutato che, in considerazione delle basi imponibili IMU e dei dati storici di gettito, il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2020, e di fatto confermate negli anni successivi, così come riportate sul Prospetto delle aliquote di cui agli allegati A e B;

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso, ovvero attualmente il 15 marzo 2024, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

DELIBERA

1. di approvare il Prospetto delle Aliquote IMU per l'anno 2024, che riporta le aliquote già in vigore, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto e distinto in allegato A e B;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e

che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote di base.

****

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	18	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi, Sbrana	n.	14	VOTANTI 18
CONTRARI Benigni, Caruso, Pellegrini, Spadaro	n.	4	
ASTENUTI	n.	/	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE — ***LUCA MAZZI***

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO — ***GIGLIOLA BIAGINI***